



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ STUDENTI

(Emanato con D.R. n.4457 del 21.11.2018)

### Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà Studenti istituito con delibera del C.d.A. dell'Ateneo Rep. n.242/2018 e Prot. n.41384 del 26 giugno 2018.

Il Fondo di Solidarietà Studenti dispone di una dotazione iniziale di € 30.000,00 annualmente incrementabile con donazioni di soggetti privati e pubblici, dai proventi del c.d. "5xmille" istituito dall'Ateneo e dalle eventuali risorse di cui al successivo art. 7.

### Art.2 - Fondo di Solidarietà Studenti

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara destina annualmente al Fondo di Solidarietà Studenti (d'ora in avanti per brevità denominato "il Fondo") di cui all'art.1, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, un importo finalizzato ad interventi di sostegno in favore di studenti che vengano a trovarsi, per motivi straordinari ed imprevedibili, in situazioni di grave disagio economico personale o familiare -anche solo temporaneo- comportante un'improvvisa e sostanziale modifica della relativa situazione finanziaria e tale da comprometterne la regolare prosecuzione degli studi.

Di seguito i casi assunti a riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque da comprovarsi a mezzo di idonea documentazione:

- ✓ Malattia, incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studente;
- ✓ disoccupazione, cassa integrazione o licenziamento dello studente lavoratore;
- ✓ decesso o grave malattia di un componente del nucleo familiare percettore di reddito a sostegno della famiglia;
- ✓ disoccupazione, cassa integrazione o licenziamento di un genitore o di altro componente del nucleo familiare quale unico percettore di reddito a sostegno della famiglia;
- ✓ perdita dell'immobile di residenza per gravi motivi dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a calamità naturale o provvedimento autorità giudiziaria.

### Art.3 - Destinatari

Possono presentare richiesta di accesso alle provvidenze del Fondo:

1. gli studenti iscritti a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico che non abbiano già conseguito titolo universitario di pari livello;
2. gli studenti residenti nelle zone colpite da terremoti e/o calamità naturali a condizione che l'abitazione di residenza sia stata dichiarata inagibile. L'esonero dal pagamento delle tasse universitarie di immatricolazione ed iscrizione è riferito all'anno accademico in cui si è verificato l'evento o a quello immediatamente successivo.

### Art.4 - Natura dell'intervento di sostegno

L'intervento di sostegno si concreta nell'esonero parziale o totale - a seconda del periodo contributivo di insorgenza dell'evento dannoso - dal pagamento dei contributi universitari ad eccezione della tassa regionale, in quanto obbligatoriamente dovuta all'ADSU e dell'imposta di bollo necessariamente dovuta all'Erario.

Condizionatamente alle disponibilità del Fondo e limitatamente agli studenti fuori sede<sup>1</sup>, l'intervento si concretizza nel rimborso delle spese sostenute per l'uso dell'alloggio e/o il trasporto pubblico per raggiungere, dal luogo di residenza o di ubicazione dell'alloggio, la sede del corso di studi frequentato. Il tutto nei limiti dell'importo corrisposto.

<sup>1</sup> STUDENTE FUORI SEDE studente con residenza anagrafica in luogo situato ad una distanza minima di 50 km dalla sede del corso di studi frequentato.



Le spese di alloggio dovranno essere documentate mediante presentazione di contratti di locazione<sup>2</sup> (nel caso di abitazioni private) ovvero ricevute di pagamento rilasciate da strutture collettive religiose, pubbliche e private, site nella città o nei comuni confinanti alla sede del corso degli studi frequentato.

Le spese di trasporto con mezzi pubblici dovranno essere documentate mediante presentazione di abbonamenti (è escluso il rimborso di biglietti per corse o trasporto singoli) relativi al percorso più breve tra il luogo dell'alloggio o la residenza e la sede del corso di studi frequentato.

Le istanze di accesso al fondo verranno evase in ragione del seguente criterio di priorità:

- a) tasse di iscrizione;
- b) rimborso spese trasporto;
- c) rimborso spese alloggio.

Il rimborso delle spese sostenute per il trasporto o per l'uso dell'alloggio sarà valutabile solo in caso di residua capienza del Fondo una volta evase le richieste di esonero della/delle rata/e di contribuzione universitaria e non potrà essere superiore all'importo annualmente dovuto dallo studente attivo<sup>3</sup>:

- a) che sia iscritto al Corso di Laurea dell'Ateneo che preveda il versamento della contribuzione più alta;
- b) che sia collocato nell'ultima fascia reddituale.

Le misure delle lettere a) e b) saranno quelle previste nel Manifesto degli Studi relativo all'Anno Accademico di riferimento.

#### **Art.5 - Straordinarietà dell'intervento di sostegno**

1. Il beneficio di cui al precedente art.4 riveste carattere di straordinarietà. Per tale ragione verrà accordato una sola volta anche nel caso in cui durante lo stesso percorso di studio abbia a ricorrere la stessa o diversa motivazione.

2. Sono esclusi dalla possibilità di accedere al beneficio gli studenti che nell'anno accademico di riferimento dell'evento dannoso, risultino titolari o idonei di borsa di studio erogata dall'Azienda DSU.

#### **Art.6 - Modalità di presentazione della domanda di accesso al Fondo**

Gli interventi di sostegno per grave disagio economico conseguenti agli eventi indicati nel precedente art.2 sono erogati a domanda dello studente, da presentarsi entro il termine indicato dall'Ateneo nel Manifesto degli Studi di ciascun anno accademico, mediante utilizzo del modulo di domanda reso appositamente disponibile dall'Ateneo.

1 Lo studente neo immatricolato dovrà

✓ dichiarare:

- 1) di avere regolarmente presentato, per l'A.A. di riferimento, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) agli Enti abilitati per il calcolo dell'Indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- 2) autocertificare il voto conseguito all'esito dell'esame di Stato;

✓ allegare documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta.

2 Lo studente che rinnovi l'iscrizione ad anni successivi al primo dovrà

✓ dichiarare:

- 1) di avere regolarmente presentato, per l'A.A. di riferimento, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) agli Enti abilitati per il calcolo dell'Indicatore ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- 2) autocertificare il numero di CFU maturati nell'A.A. di precedente iscrizione;

<sup>2</sup> I contratti dovranno essere stipulati esclusivamente per motivi di studio nella città sede del corso di laurea o in un comune con essa confinante a proprio nome o a nome di un componente del proprio nucleo familiare (in nome e per conto del figlio/a), per un periodo non inferiore a n.10 mesi, escluso il mese di agosto.

<sup>3</sup> Per studente attivo si intende quello iscritto da un numero di anni accademici non superiore alla durata legale del Corso di Studi aumentata di 1 anno e che abbia conseguito almeno 10 cfu nel corso dell'Anno Accademico di riferimento.



- ✓ allegare ogni documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta.
- 3 in caso di mancata presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), le cui ragioni vanno adeguatamente motivate a mezzo di specifica dichiarazione allegata alla domanda, l'istanza di accesso al Fondo dello studente interessato sarà comunque ammessa a valutazione.  
Fatto salvo l'obbligo dell'interessato di:
- ✓ allegare documentazione utile a comprovare la grave situazione di disagio economico intervenuta;
  - ✓ autocertificare il voto conseguito all'esito dell'esame di Stato se immatricolato;
  - ✓ autocertificare il numero di CFU maturati nell'A.A. di precedente iscrizione in caso di rinnovo iscrizione di studente universitario
- La Commissione di cui al successivo art.8 terrà conto della motivazione addotta dall'interessato per la mancata presentazione della DSU e della diversa documentazione prodotta in allegato alla domanda dalla quale emerge l'effettivo stato di bisogno personale o della famiglia in grado di comprometterne la prosecuzione o conclusione degli studi.
- 4 La domanda di accesso al fondo dovrà essere inviata esclusivamente via mail all'indirizzo [dirittostudioedisabilita@unich.it](mailto:dirittostudioedisabilita@unich.it)

#### **Art.7 - Termini per la presentazione della domanda**

- ✓ Prima scadenza            10 gennaio A.A. di riferimento
- ✓ Seconda scadenza        10 marzo    A.A. di riferimento

#### **Art.8 - Valutazione delle domande**

Le domande di accesso al beneficio del Fondo sono valutate da apposita Commissione costituita dal Rettore o da un suo delegato, dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione e dal Responsabile del Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità.

L'esame delle domande avverrà, previo accertamento della sussistenza delle situazioni di grave disagio economico oggetto delle domande presentate dagli interessati, secondo i seguenti criteri:

- 1) del minor valore dell'ISEE;
- 2) a parità di valore dell'ISEE:

2a) per studenti iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto del numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente. A parità di CFU acquisiti, della media ponderata più alta dei voti conseguiti negli esami di profitto nell'anno accademico precedente;

2b) per studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior voto conseguito all'esito dell'Esame di Stato.

2c) per studenti iscritti ad anni successivi al primo che concorrano con studenti immatricolati al primo anno si terrà conto del maggior punteggio tra il numero di CFU acquisiti nell'anno accademico precedente ed il voto conseguito all'esito dell'Esame di Stato da quantificare sulla base della proporzione tra centesimi e sessantesimi riportata nella tabella A) allegata al presente Regolamento.

2d) per studenti trasferiti ed iscritti ad anni successivi al primo, si terrà conto, in applicazione dei medesimi criteri di cui alle precedenti lett. a), b) e c), del numero di CFU acquisiti presso la sede di provenienza nell'anno accademico precedente.

Al termine delle attività di competenza, la Commissione redigerà apposita graduatoria i cui esiti, sottoposti ad approvazione del Consiglio di Amministrazione, verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Avvisi".

#### **Art.9 - Utilizzo risorse residue**

Qualora le risorse finanziarie assegnate al Fondo di solidarietà relative ad un anno accademico non venissero totalmente impiegate, la parte residua alimenterà (incrementandolo per il relativo ammontare) il Fondo di solidarietà relativo all'anno accademico successivo.



**Art.10 - Documentazione richiesta per l'accesso al beneficio del Fondo**

La documentazione di cui al precedente art.6, utile a comprovare il sopravvenire della grave situazione di disagio economico dovrà essere prodotta in originale e dovrà essere rilasciata, a seconda del caso, dai competenti soggetti pubblici o privati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato medico rilasciato dal medico di famiglia convenzionato o da presidio ospedaliero; provvedimento di licenziamento rilasciato dal datore di lavoro; iscrizione nelle liste di disoccupazione; autocertificazione di avvenuto decesso del componente del nucleo familiare percettore di reddito a sostegno della famiglia; dichiarazione di sequestro dell'immobile di residenza rilasciato dalle competenti autorità pubbliche.

**Tabella A**

Voto del diploma	Numero di CFU maturati nell'anno accademico precedente
100	60
99	59
98	59
97	58
96	58
95	57
94	56
93	56
92	55
91	54
90	54
89	53
88	53
87	52
86	52
85	51
84	50
83	50
82	50
81	49
80	48
79	48
78	47
77	46
76	46
75	45
74	44
73	44
72	43
71	43
70	42
69	41
68	41
67	40
66	40
65	39
64	39



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»  
CHIETI - PESCARA

63	38
62	37
61	37
60	36
L'ipotetico valore decimale dei CFU (conseguente alla proporzione) $\leq$ a 5 si arrotonda per difetto, $>$ a 5 per eccesso	
Nei casi in cui il numero di crediti maturati corrisponda a più di un valore del voto di diploma (es. 58 crediti corrispondono sia a 97/100 che a 96/100) l'attribuzione degli interventi avverrà in favore dello studente che chieda l'iscrizione ad anni successivi al primo.	